

Prot. R.U. 114175



Direzione Tabacchi

Roma, 14 aprile 2020

Alle Direzioni interregionali,
regionali e provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di bilancio 2020) - Restituzione (“Reso”) di prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo

Come noto, l'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha inserito nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-*quinquies* recante la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo- le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette- a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Con determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 n. 242266 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, sono state definite, ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti oggetto di imposizione nelle tabelle di commercializzazione - definite specificamente per i prodotti sopraccitati e per le confezioni miste - nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

A seguito di alcuni dubbi interpretativi, emersi anche dalle richieste di chiarimento degli operatori, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito.

Circolazione dei prodotti

Come chiarito nella richiamata determinazione, il momento dell'immissione in consumo è individuato all'atto della cessione dei prodotti dai soggetti obbligati alle rivendite.

La fattura di vendita è pertanto l'atto dal quale si desume l'effettivo imponibile sul quale calcolare il dovuto.

La circolazione dei prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo tra due soggetti obbligati non genera immissione in consumo; parimenti non si genera presupposto impositivo anche nei casi di transazioni volte all'esportazione.

In tali casi è sufficiente, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della suddetta determinazione direttoriale, che il soggetto obbligato riporti le movimentazioni dei suddetti prodotti con i documenti giustificativi, nel registro di carico e scarico che è obbligato a tenere.

In ordine alle operazioni di scarico diverse dall'immissione in consumo e dalle cessioni ad altro soggetto obbligato, corre l'obbligo di precisare che le autorizzazioni sono preventive rispetto alle iscrizioni sui registri contabili ma non anche alle transazioni stesse; le autorizzazioni, infatti, saranno rilasciate da parte degli Uffici dell'Agenzia competenti territorialmente proprio sulla base della verifica del documento che attesti l'avvenuta operazione ovvero l'esportazione.

Prodotti restituiti

Una circostanza che merita chiarimento riguarda i prodotti restituiti dalle rivendite ad un soggetto obbligato a seguito di una precedente transazione avvenuta tra i medesimi soggetti.

Vanno preliminarmente distinte due ipotesi:

1. Prodotti difettosi o invendibili;
2. Prodotti differenti da quelli richiesti.

1. Nel primo caso, in ossequio anche a quanto previsto dal Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) la restituzione avviene sulla base di una dichiarazione resa dal richiedente e validata dal soggetto obbligato.

Nelle ipotesi pertanto di difetti di prodotto o di condizionamento ovvero di circostanze che ne hanno compromesso l'utilizzo per il quale sono destinati, il soggetto obbligato emetterà una nota in diminuzione che consente l'utilizzo del credito d'imposta già versato.

Sarà cura del soggetto obbligato tenere un registro dei prodotti non più vendibili con indicazione dei carichi e degli scarichi (ovviamente differenti dall'immissione in consumo) e provvedere ad annotare nei registri adottati ai fini impositivi gli estremi della nota emessa, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia che, se non ravvisa ragioni ostative, provvederà alla prescritta autorizzazione allo scarico contabile.

2. Nel secondo caso, ricorre la necessità di richiamare che la verifica di congruità di quanto ricevuto rispetto all'ordine effettuato va effettuata, di norma, entro 14 giorni dalla consegna.

Ne deriva che a giustificazione del reso, la discordanza del prodotto da quanto richiesto deve essere fatta valere dal rivenditore entro il predetto termine.

Il soggetto obbligato, pertanto, all'atto della ricezione di tale dichiarazione di discordanza può accettare il reso e, all'atto della riacquisizione della merce deve darne riscontro nel registro di magazzino di merce vendibile; deve inoltre emettere in favore del rivenditore una nota in diminuzione che consente l'utilizzo del credito d'imposta già versato; deve, infine provvedere, anche in tali casi, ad annotare nei registri adottati ai fini impositivi gli estremi della nota emessa, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Agenzia che, non se non ravvisa ragioni ostative, provvederà alla prescritta autorizzazione allo scarico contabile.

In entrambi i casi il soggetto obbligato provvederà ad inviare all'Agenzia, unitamente alla rendicontazione quindicinale prevista, anche un report ad hoc, indicante il valore dell'imposta di consumo in diminuzione corrispondente alle note in diminuzione emesse nel periodo contabile di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicabile anche all'imposta di consumo della specie, stante il disposto dell'articolo 61 del medesimo decreto, il soggetto obbligato può chiedere il rimborso dell'imposta precedentemente versata ovvero, mediante accredito d'imposta da utilizzare per il pagamento del medesimo tributo.

Si rinvia, per quanto concerne altre tipologie di imposta (IVA) alle determinazioni delle strutture competenti.

Caratteristiche dei depositi

Vale la pena precisare inoltre che le disposizioni vigenti non impongono particolari caratteristiche per quanto concerne i depositi all'interno dei quali sono detenuti i prodotti accessori.

Va da sé che, in caso i prodotti siano detenuti dal medesimo soggetto titolare di deposito fiscale per prodotti soggetti ad accisa, i prodotti siano immagazzinati in spazi separati dagli altri prodotti in regime di deposito fiscale, anche al fine di consentire gli opportuni controlli da parte di codeste strutture.

Si pregano le Strutture in indirizzo di voler diramare le opportune istruzioni per quanto di specifica competenza.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia al fine di consentirne piena visione ai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo e a tutti i soggetti interessati.

Il Direttore Centrale *ad interim*

Marcello Minenna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)